ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI SALERNO

Al Dirigente Sportello Unico per
l'Edilizia
Egr. Arch. Maria Maddalena Cantisani
Comune di SALERNO

e p.c. Egr. Sig. Sindaco
di
SALERNO
On. Vincenzo De Luca

Oggetto: Modulistica relativa ad interventi edilizi.

Pervengono da nostri iscritti segnalazioni riguardanti alcuni aspetti procedurali, relativi all'espletamento di pratiche di edilizia privata, che ritengo, nell'interesse degli iscritti, di dover sottoporre alla sua attenzione.

Mi riferisco in primis alla dichiarazione che la modulistica predisposta da codesto settore per le procedure di SCIA, in particolare l'allegato SUE_2011_021_02, richiede al Direttore dei lavori in ordine al rispetto degli "*obblighi dettati dalla parte IV titolo I del D.Lgs n.152/2006 (già D.Lgs n.22 del 1997), in materia di gestione dei rifiuti, durante tutte le fasi del cantiere*".

La normativa vigente in campo ambientale, a differenza di quanto accade per la gestione della sicurezza, dove specifiche norme impongono strumenti di programmazione e gestione ed individuano specifiche figure responsabili sia da parte della committenza che da parte dell'impresa appaltatrice, non fornisce alcun indirizzo specifico per la gestione dei cantieri, demandando all'esecutore dei lavori la responsabilità del rispetto dei numerosi obblighi in ambito ambientale tra cui quelli relativi alla gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito del cantiere.

Che il direttore dei lavori non abbia alcun obbligo di vigilanza e di denuncia in relazione alla violazione della normativa sui rifiuti è sancito, peraltro, anche dalla Cassazione.

"*In particolare, è stato osservato, con riferimento alla posizione del committente e del direttore dei lavori, che i doveri di controllo imposti a tali soggetti, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 47/1985 ed attualmente dell'art. 29 del DPR n. 380/2001, riguardano esclusivamente la conformità della costruzione alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano, al permesso di costruire, nonché l'osservanza delle altre prescrizioni contenute nel testo unico per l'edilizia, mentre nessun obbligo è imposto dalla legge a tali soggetti riguardo alla osservanza della disciplina in materia di smaltimento dei rifiuti.* (Cass. sez. III, 21.10.2009 n. 44457, Leone; Cass. sez. 3°, 21.1.2000 n. 4957, Rigotti e altri*). Sicché, salva l'ipotesi di un diretto concorso nella commissione del reato, non può ravvisarsi alcuna responsabilità a carico di tali soggetti, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, c.p., per non essere intervenuti al fine di impedire violazioni della normativa in materia di rifiuti da parte della ditta appaltatrice.*

Concetto ribadito nuovamente dalla Cassazione, III Sez. Penale, con la Sentenza n. 25041, in data 22/6/2011, "*In materia di rifiuti, il committente dei lavori edili e il direttore dei lavori non possono essere ritenuti responsabili a titolo di concorso con l'appaltatore per la raccolta e lo smaltimento abusivi dei rifiuti non pericolosi connessi all'attività edificatoria. Infatti, nessuna fonte legale, né scaturente da norma extrapenale (ossia ricavabile dalle disposizioni del D.Lgs. n. 22 del 1997 oggi D. Lgs n. 152/2006), né da contratto, pone in capo a tali soggetti l'obbligo di garanzia in relazione all'interesse tutelato ed il correlato*

84123 Salerno – Corso V. Emanuele Trav. S. Marano, 15
Telefono 089 224955 PBX – Fax 089 241988
Sito internet: www.ordineingsa.it
e-mail: segreteria@ordineingsa.it
Codice fiscale 80021910650

ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI SALERNO

potere giuridico di impedire che l'appaltatore commetta il reato di abusiva gestione dei rifiuti".

Il secondo aspetto da far rilevare riguarda altra dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà, che viene richiesta al tecnico incaricato con la modulistica appositamente predisposta con l'allegato Sue10_017_01, ai fini del rilascio del certificato di agibilità.

Il modello predisposto, mentre, a giusta ragione, richiede al professionista incaricato la dichiarazione di conformità delle opere realizzate ai progetti approvati ed allegati ai provvedimenti edilizi rilasciati, richiede anche una dichiarazione di legittimità dei provvedimenti edilizi medesimi che sicuramente non compete, e non può competere, al professionista incaricato.

Il terzo ed ultimo aspetto riguarda la delibera con la quale il Comune, con Deliberazione di G.M. n.1027 del 30/11/2011, ha imposto per la ricerca di archivio, per ogni tipo di pratica, il pagamento di un diritto di €. 100,00 senza operare distinzioni tra i soggetti che richiedono l'accesso agli atti e, quindi, obbligando al pagamento anche i professionisti incaricati i quali, nell'ambito della procedura di SCIA, devono certificare la conformità dello stato attuale ai provvedimenti amministrativi precedenti.

La norma appare, oltre che onerosa per i professionisti, soprattutto in un momento di evidente sofferenza della categoria, anche inopportuna perché posta a carico di chi, nello svolgimento dell'attività professionale esercita un servizio di pubblica necessità legato all'esigenza di certificare la conformità dello stato attuale ai provvedimenti amministrativi precedentemente rilasciati.

Sicuro di un suo riscontro favorevole, nello spirito di fattiva collaborazione che ha sempre caratterizzato i rapporti tra il Comune di Salerno e l'Ordine degli Ingegneri, le porgo i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(dott. Ing. Vincenzo Corradino)

84123 Salerno – Corso V. Emanuele Trav. S. Marano, 15
Telefono 089 224955 PBX – Fax 089 241988
Sito internet: www.ordineingsa.it
e-mail: segreteria@ordineingsa.it
Codice fiscale 80021910650